



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2022

OGGETTO: Porto di Napoli — Località Molo Bausan – CO.NA.TE.CO. S.p.A. – Atto di concessione pluriennale n. 140/2008 - rep n. 5819 – Riconoscimento della riduzione del canone d.m. per effetto delle ordinanze AdSP n.18/20 e n.16/21 di limitazione all'utilizzo di parte delle aree d.m.

IL COMITATO DI GESTIONE

CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone e Garofalo (in videoconferenza);

ASSISTONO alla seduta, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con D.M. del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 421 del 28.10.2021, il Presidente D'Ascenzo ed i componenti Brignola e Russo;

SVOLGE le funzioni di segreteria della seduta la Dirigente dell'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria con il supporto della sig.ra Carmela de Luca;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mmi.ii.;

VISTA la delibera n. 108 del 31.03.2021 (e successiva delibera n. 342 del 18.10.2021) con la quale è stato costituito il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la delibera n. 2 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

VISTO l'art. 9, comma 5, lettera g) della legge 84/94 e ss.mmi.ii.;

VISTO il "*Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale*", approvato con delibera Presidenziale n. 358/18 e successiva integrazione di cui alla delibera n. 164/2019;

PREMESSO che:

- la CO.NA.TE.CO. S.p.A., di seguito denominata Società, è titolare di atto di concessione pluriennale n. 140/2008 - Rep n. 5819, con validità al 23.03.2027, rilasciato ai sensi dell'art. 18 della L. 84/1994 e ss.mmi.ii., per la gestione di un terminal contenitori per l'esercizio della propria attività d'impresa in località Molo Bausan del Porto di Napoli;
- il canone annuo complessivo da corrispondersi per l'utilizzo dei beni assentiti con la sopra citata concessione, è pari ad € 1.181.280,55 (valore 2022);
- con le ordinanze n.18/2020 e n. 16/2021, l'AdSP ha provveduto ad interdire totalmente e parzialmente alcuni tratti di aree demaniali marittime in condizioni di criticità della banchina di levante del Molo Bausan, oggetto dell'atto di concessione sopra citato n. 140/2008, consentendo, esclusivamente, il transito dei mezzi d'opera da e per le aree non interdette, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, nelle more della esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria del cosiddetto impalcato "Morandi";
- in particolare, con l'ordinanza n. 18 del 13.03.2020, come risulta dalla planimetria alla stessa allegata, l'AdSP, per i fini di cui sopra, ha interdetto totalmente all'operatività di banchina del terminal le sole aree campite in rosso, la cui estensione è stata comunicata dall'Ufficio Tecnico dell'AdSP con nota prot. n 7962 del 28.03.2022;
- con la successiva ordinanza AdSP n. 16 del 17.03.2021, a modifica della precedente ordinanza n. 18 del 13.03.2020 e sulla scorta di quanto comunicato dall'Ufficio Grandi Progetti dell'AdSP, si è proceduto ad una nuova rimodulazione delle aree demaniali marittime oggetto dell'intervento di manutenzione, consentendo l'operatività sull'intera area interessata con i limiti ivi descritti;
- l'Ufficio Grandi Progetti dell'AdSP, in riscontro alla richiesta dell'Ufficio ABDM LP, con nota n. 6979 del 25.03.2021, ha comunicato l'esatta consistenza delle aree di cui all'ordinanza n. 16 del 17.03.2021;
- la società, con nota prot. AdSP n.6468 del 22.03.2021 e da ultimo con nota prot. AdSP n.11663 del 10.05.2022, ha chiesto la riduzione del canone demaniale in relazione alle aree oggetto di parziale interdizione, a decorrere dalla data delle ordinanze sopra citate che ne hanno imposto le limitazioni,
- con nota prot. n. 13393 del 27.05.2022, l'AdSP ha comunicato alla Società, tra l'altro, l'ammontare dell'importo da portare in diminuzione dei canoni relativi all'atto pluriennale 140/2008, pari ad € 138.718,32, quantificato considerando l'incidenza delle limitazioni previste dalle citate ordinanze rispetto alla normale operatività delle aree in questione del terminal per lo svolgimento delle operazioni portuali, di cui ai criteri di seguito esplicitati:
 - a) con riferimento all'ordinanza AdSP n.18 del 13.03.2020, per il periodo dal 13.03.2020 al 16.03.2021, con cui si è disposto che: le aree campite in rosso "a) ... sono interdette a qualsiasi operazione portuale, accesso, transito di persone e/o mezzi, fermata e sosta di veicoli e pedoni, deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto... "; l'area campita in arancione: "è interdetta al solo stoccaggio di container"; l'area campita in grigio: "è consentito il solo stoccaggio di container impilati su un massimo di 2 ordini", l'importo del canone è ridotto di € 95.590,35 (cfr. scheda calcolo **all. 1**), le percentuali sono state così determinate:
 - per l'area campita in arancione, al pari di quella campita in rosso, interdetta totalmente l'operatività del terminal per l'impossibilità derivante, non solo, dalla espressa interdizione allo stoccaggio ma anche dall'impossibilità di



utilizzare la trave porta binario della gru per svolgere le operazioni di carico e scarico *container* (le aree campite in rosso sono state oggetto di intervento per la sostituzione dei conci della trave porta binario TR-03), l'ammontare della riduzione applicata sul canone è pari al 100%;

- per l'area campita in grigio, totalmente operativa per lo svolgimento delle operazioni portuali di imbarco e sbarco a profilo d'ormeggio, transito verso le aree di stoccaggio, fatta eccezione della sola limitazione dello stoccaggio di container impilati su un massimo di 2 ordini, con sovraccarico pari a circa il 50%, l'ammontare della riduzione applicata sul canone è pari al 25%. La suddetta percentuale è stata determinata considerando che l'operazione portuale svolta sull'area interessata consta di una attività di imbarco/sbarco e transito contenitori e di una attività di stoccaggio contenitori e, pertanto l'incidenza della limitazione del 50% prevista dall'ordinanza n.18/20 per la sola attività di stoccaggio, che si stima essere del 50% rispetto alla completa operatività, ne determina la non operatività dell'area campita in grigio pari al solo 25%;

b) con riferimento all'ordinanza AdSP n.16 del 17.03.2021, per il periodo dal 16.03.2021 al 31.12.2021, con cui si è disposto che: l'area campita in arancione: "è interdetta al solo stoccaggio di container" e ciò tenuto conto delle attività eseguite e del collaudo statico degli interventi effettuati per la sostituzione dei conci della trave porta binario TR-03; l'area campita in grigio: "è consentito il solo stoccaggio di container impilati su un massimo di 2 ordini", l'importo del canone è ridotto di € 43.127,97 (cfr. scheda calcolo all. n.1), con le percentuali di seguito determinate:

- per l'area campita in arancione, interdetta al solo stoccaggio dei container ferma restando l'operatività del terminal per lo svolgimento delle operazioni portuali di imbarco e sbarco a profilo d'ormeggio, l'ammontare della riduzione applicata sul canone è pari al 50%;
- per l'area campita in grigio, totalmente operativa per lo svolgimento delle operazioni portuali di imbarco e sbarco a profilo d'ormeggio, transito verso le aree di stoccaggio, fatta eccezione della sola limitazione dello stoccaggio di container impilati su un massimo di 2 ordini, l'ammontare della riduzione applicata sul canone è pari al 25%. La suddetta percentuale è stata determinata considerando che l'operazione portuale svolta sull'area interessata consta di una attività di imbarco/sbarco e transito contenitori e di una attività di stoccaggio contenitori e, pertanto l'incidenza della limitazione del 50% prevista dall'ordinanza n.18/20 per la sola attività di stoccaggio, che si stima essere del 50% rispetto alla completa operatività, ne determina la non operatività dell'area campita in grigio pari al solo 25%;

VISTO il promemoria predisposto dal Dirigente dell'Ufficio Amministrazione Beni Demaniali – Lavoro Portuale Napoli nel quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa in merito alla pratica in oggetto;

PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria
dr.ssa Maria Affinita

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L.n.84/94 e ss.mm.ii.;

IL SEGRETARIO GENERALE
arch. Giuseppe Grimaldi

VISTI gli esiti della discussione odierna sull'argomento;
all'unanimità degli aventi diritto di voto (Presidente Annunziata, Iavarone e Garofalo)

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. il riconoscimento alla CO.NA.TE.CO S.p.A. dell'importo complessivo di € 138.718,32 (€ 95.590,35 + € 43.127,97), come da schede calcolo allegate alla presente delibera, per il limitato utilizzo delle aree demaniali marittime della banchina di levante del Molo Bausan, di cui all'atto di concessione n. 140/2008, n. 5819, 17.03.2021, per effetto delle ordinanze dell'AdSP n. 18 del 13.03.2020 e 16 del 17.03.2021;
2. l'imputazione del suddetto importo in riduzione del canone demaniale marittimo dell'anno 2020 di cui agli avvisi di pagamento n. 1529 del 09.07.2020 per l'importo di € 13.718,32 e n. 1582 del 14.07.2020 per l'importo di € 125.000,00 e, per l'effetto, autorizzare le cancellazioni dei relativi residui attivi;
3. la riduzione dei canoni demaniali marittimi, come determinati nell'atto di concessione pluriennale n. 140/2008, Rep n. 5819, con i criteri sopra esplicitati, per tutta la vigenza dell'ordinanza n.16/21.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/delibere C.G.

IL SEGRETARIO GENERALE
arch. Giuseppe GRIMALDI

IL PRESIDENTE
avv. Andrea ANNUNZIATA